

ASD Meridies Onlus
Via dei Fiorentini n° 21
80133 Napoli
C.F./P.IVA 96007780636

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 07/01/2026 alle ore 16, presso la sede legale in Napoli via dei Fiorentini n. 21, convocata con regolari convocazioni, si è riunita in l'assemblea straordinaria degli associati per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore" ed iscrizione nella sezione APS pur permanendo i requisiti di associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia;
2. Assunzione nuova denominazione in Meridies APS Associazione Sportiva Dilettantistica;
3. adempimenti correlati;
4. Varie ed eventuali.

Il Presidente Mattia Moccia, chiama a fungere da Segretario verbalizzante il socio dott. Davide Gison. Sono presenti n. 8 soci su un totale di 20 soci regolarmente iscritti di cui 6 partecipano a distanza in remoto su piattaforma TIMS. Nello specifico sono presenti gli associati:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Mattia Moccia | Presidente |
| 2. Dott.ssa Carmela De Cesare | Vicepresidente |
| 3. Dott. Davide Gison | Segretario |
| 4. Dott. Maria Paladino | Consigliere |
| 5. Dott. Mario Duca | Consigliere |
| 6. Dott.ssa Bianca Tempesta | Consigliere |
| 7. Dott. Fabio Nuzzolo | Consigliere |
| 8. Dott. Francesco Nitti | Consigliere |

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul PRIMO punto all'ODG,

il Presidente, espone ai soci le ragioni che rendono opportuno l'ingresso nel mondo del Terzo Settore e la necessità di trasformare l'associazione in un'associazione di promozione sociale ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 pur permanendo come ASD nel registro RADIS. Elenca i vantaggi di questa scelta e legge la bozza del nuovo statuto sociale di sottoposto ad approvazione dell'assemblea.

L'Assemblea dei soci esamina il nuovo testo e, dopo ampia ed approfondita discussione approva all'unanimità il nuovo statuto (allegato al presente documento). Tali modifiche fanno parte del nuovo statuto e regoleranno la vita associativa.

Delibera altresì (sempre ad unanimità di voti) il conseguenziale cambio di denominazione sociale correlato alla scelta di diventare APS pertanto l'Assemblea dei soci approva all'unanimità la seguente nuova denominazione per l'associazione:

ASD MERIDIES APS

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto e in esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. n. 117/2017.

Atto esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. n. 117/2017

MM

Esaurita la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30.

Il Presidente

Mario Moser

Il Segretario

Daniela Jura

Il Vicepresidente

I consiglieri:

WERNER HART *H. Hart*
NITTI FRANCESCO *F. Nitti*
TEMPESTO BRUNO *B. Tempesto*

Spazio
Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE
UFFICIO TERRITORIALE DI NODOLI

REGISTRATO AL N. *68/3*
MOD. 71/12.001

2026 08.01. 2026

TOTALE VERSATO *200,00*

P. Jura

MM

Atto esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. n. 117/2017



Allegato A

STATUTO

"ASD MERIDIES Associazione di Promozione Sociale APS"

[Il presente statuto è redatto in conformità con il modello standard tipizzato predisposto dalla Rete associativa Centro Sportivo Italiano - APS (CSI-APS) ad uso delle associazioni di promozione sociale e sportive dilettantistiche aderenti e approvato con decreto del Direttore Generale del Terzo settore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 34/3 del 19 gennaio 2024]

Premessa

1. È costituita l'Associazione "ASD MERIDIES Associazione di Promozione Sociale APS", in breve "ASD MERIDIES APS", avente la natura di associazione promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e di associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia (d'ora in avanti anche "Associazione").
2. L'associazione ha sede legale nel Comune di NAPOLI, in via Dei Fiorentini n. 21, con durata illimitata.
3. L'associazione è nata come "Associazione Sportiva "Meridies", fondata il 23 aprile 1996 (statuto redatto dal notaio dott.ssa Lucia Cannaviello numero di repertorio 7786/raccolta 1476 successivamente in data 03.02.2014 lo statuto e la denominazione vennero adeguati alla normativa in Associazione Sportiva Dilettantistica Meridies).
4. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Principi e Scopi Generali

1. L'Associazione "ASD MERIDIES Associazione di Promozione Sociale APS", nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.

HH



L'Associazione "ASD MERIDIES Associazione di Promozione Sociale ASP" accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché allo Statuto e ai regolamenti del C.S.I. quale Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.).

Art. 1 – Denominazione sociale

1. L'Associazione assume la denominazione di "ASD MERIDIES APS" (d'ora in avanti detta anche Associazione).
2. L'Associazione farà uso dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
3. L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 2 – Scopi e Attività

1. L'Associazione "ASD MERIDIES APS" non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione valorizza:
 - a) la promozione e valorizzazione del territorio, la proposta costante dello sport alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento di informazione, educazione e promozione della salute attraverso lo sport. Le attuali politiche in tema di ambiente e salute, oltre che sul controllo e sul monitoraggio, puntano maggiormente sulla gestione integrata, sulla prevenzione, sull'informazione e sulla partecipazione pubblica al



b) processo decisionale, al fine di utilizzare i cittadini come leva per promuovere interventi di miglioramento ambientale ed esercitare conseguentemente azioni significative sulla salute, sull'economia e sullo sviluppo.

c) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

A tali principi si coniuga la promozione dello sport come strumento di sviluppo della salute pubblica ed individuale e come risorsa per il miglioramento della salute delle persone e dell'ambiente. Per il raggiungimento di tale scopo, l'Associazione può stabilire rapporti di collaborazione e convenzione con vari organismi pubblici e privati, enti e federazioni e qualsiasi altra struttura, con particolare attenzione al mondo dell'Università, della ricerca e del terzo settore. Salvaguardando la propria autonomia, essa può aderire alle consulte e ai comitati di associazioni con analoghe finalità e per lo svolgimento delle proprie attività può aprire varie sedi operative. L'Associazione ha per scopo la promozione e l'organizzazione di attività sportive compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica delle diverse discipline sportive annualmente scelte e riconosciute dal CONI, dalle FSN, dalla DSA e dagli EPS e a tal fine può partecipare a gare, tornei, campionati, indire manifestazioni e istituire corsi di formazione e di addestramento, promuovere lo sviluppo e la diffusione di attività sportive in particolare nelle seguenti discipline: arti marziali, Tai chi chuan, Kick boxing, Qui Gong, danza, calcio, podismo, nuoto, trekking, tennis, tennis-tavolo, pallavolo, basket, baskin, rugby, attività sportive sul mare (navigazione diportistica, canoa, etc.), e di ogni altra attività sportiva intesa come mezzo di formazione psico-fisica e soprattutto come terapia per persone sane e disabili secondo il messaggio lanciato dalla Carta di Ottawa e, per la prima volta dal Congresso Europeo di Medicina dello Sport di Strasburgo che cita "La prescrizione dell'attività fisica deve essere considerata al pari di un farmaco e diventare uno stile di vita".



- d) la promozione di azioni di difesa del territorio dall'inquinamento ambientale e promozione della salubrità degli ambienti urbani e marini e nella lotta alle discriminazioni di ogni tipo di genere, di razza e di religione, nonché nella valorizzazione delle risorse umane combattendo la disoccupazione giovanile attraverso la selezione meritocratica del capitale umano.
- e) la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico del nostro territorio.
- f) la promozione della formazione professionale: dal 2020 la ASD Meridies Onlus è Ente di formazione professionale della Regione Campania e ha ideato e promosso il Corso Professionale Operatore A.F.A. Attività Fisica Adattata (Decreto Dirigenziale Regione Campania n.806 del 11/08/2020).

Per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità' civiche, solidaristiche e di utilità' sociale l'Associazione può svolgere:

- 1.interventi e prestazioni sanitarie finalizzate a prevenzione, cura, riabilitazione e benessere psico-fisico.
2. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni a vantaggio di soggetti in condizioni di disabilità.
3. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività' culturali di interesse sociale con finalità' educativa.
4. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.
- 5.interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché' alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili



a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 1999.

6.interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

7.formazione universitaria e post-universitaria.

8.ricerca scientifica di particolare interesse sociale sul modello della medicina transazionale.

8.organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

9.radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

10.organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

11.formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

12.servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

13.alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

14.promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata.

15.protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

16. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.



3. In qualità di Associazione di Promozione Sociale del Terzo settore, l'Associazione può altresì operare, nel rispetto delle proprie finalità sportive e di promozione sociale, nei seguenti settori di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117/2017:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.
 - b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
 - c) formazione universitaria e post-universitaria.
 - d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
 - e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
 - f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
 - g) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
 - h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
 - i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
 - j) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle

MM



- k) iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- L'Associazione può altresì svolgere le proprie attività anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.
- In qualità di associazione di promozione sociale, le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea dei soci la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.
- L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.



-L'Associazione risponde alle disposizioni del D. Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport) e nel perseguimento delle finalità di cui sopra, ai sensi del D.lgs. n. 36 del 2021 e del D.lgs. n. 117 del 2017.

Pertanto l'associazione organizza e gestisce, in via stabile e principale, attività sportive dilettantistiche: arti marziali, Tai chi chuan, danza, trekking, pallavolo, basket, baskin, Attività Fisica Adattata, attività sportive sul mare (navigazione diportistica, canoa, etc.), e ogni altra attività sportiva intesa come mezzo di formazione psico-fisica e soprattutto come terapia per persone sane e disabili ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento all'attività di nonché tutte quelle discipline sportive dilettantistiche riconosciute dall'Autorità di Governo delegata in materia di sport che rientrano nei programmi tecnici adottati annualmente dall'Organo Amministrativo, ivi incluse attività didattiche e formative, nonché di preparazione e di assistenza alle attività sportive dilettantistiche. l'esercizio stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (formazione, didattica, assistenza), riproducendo la formulazione legislativa.

L'Associazione senza scopo di lucro vieta la distribuzione di utili e avanzi di gestione, che devono essere destinati all'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

L'Associazione in virtù dei Principi Democratici e di Trasparenza stabilisce norme per la partecipazione, le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia per le minoranze e la rappresentanza legale, regole precise sulla gestione e rendicontazione nonché il divieto di ricoprire cariche in altre ASD/SSD nella stessa Federazione, Disciplina Sportiva Associata o EPS.

L'Associazione è regolarmente iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) e rispetta i criteri stabiliti per rimanere iscritto.

Art. 3 – Durata e sede

1. L'Associazione ha durata illimitata.
2. L'Associazione ha sede legale in via dei Fiorentini n. 21 nel Comune di Napoli.



3. Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 4 – Ammissione degli associati

1. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

3. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.

4. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. La quota sociale è inoltre non rimborsabile e non rivalutabile.

5. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

6. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

7. In caso di mancato accoglimento della domanda, l'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato.

8. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

9. L'ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.

2. In particolare, gli associati hanno il diritto di:

a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

b) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;



- c) frequentare i locali dell'Associazione.
- d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione.
- e) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento.
- f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee.
- g) consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le regole stabilite dal successivo art. 16.
- h) denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.
- b) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Art. 6 – Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per:

- a) Morte.
- b) Recesso, formalizzato per iscritto.
- c) Esclusione.

2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione, dandone comunicazione in forma scritta all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

3. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

4. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7 – Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo di amministrazione;
- c) l'Organo di controllo;



2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

3. Può essere riconosciuto un compenso ai membri dell'Organo di controllo – ove nominato – ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 8 – L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione "MERIDIES APS ASD", ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

2. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, purché siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota associativa.

3. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dal convenuti all'Assemblea stessa.

5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

6. Tale comunicazione deve essere inoltrata a mezzo lettera, pec o e-mail al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

7. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.



8. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo.
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione.
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- e) delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
- f) l'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9 – Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione e, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Organo di controllo.
- b) nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- c) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione.
- d) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto.
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
- f) delibera sull'esclusione degli associati.



- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 10 – Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o in delega.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 11 – Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 12 – L'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato con motivazione.
2. L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra tre e sette, incluso il Presidente e Vicepresidente.
3. L'Organo di amministrazione dura in carica per quattro anni e i suoi componenti non possono svolgere più di tre mandati.
4. L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge riservata all'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- a) amministra l'Associazione,
- b) attua le deliberazioni dell'assemblea,



- c) predisporre il bilancio di esercizio, e, ove previsto, il bilancio sociale, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- d) predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- e) delibera in ordine agli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- f) cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- g) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
- h) documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
- i) stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
- j) cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.

5. L'Assemblea nomina i componenti dell'Organo di amministrazione. Il Presidente è nominato dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.

6. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

7. L'Organo di amministrazione è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione.

8. La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.

9. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.



10. Le riunioni dell'Organo di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- e) il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13 – Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente:

- a) ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell'Associazione;
- b) convoca e presiede l'Organo di amministrazione;
- c) convoca e presiede l'Assemblea;

3. Il Presidente è individuato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri e può essere riconfermato.

4. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione, per quattro anni e non può svolgere più di tre mandati; il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.



5. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di amministrazione.

6. Il Vice Presidente è nominato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 14 - L'Organo di controllo

1. Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile. Si applica l'art. 2399 del codice civile.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Art. 15 – Revisione legale dei conti

1. Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei



conti.

2. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo.

Art. 16 – Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

Art. 17 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 18– Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 19 - Risorse economiche

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative.



Art. 20 - Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

1. Il bilancio di esercizio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce il bilancio ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

2. Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

3. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Art. 21 - Bilancio sociale

1. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 22- Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.



Art. 23— Personale retribuito

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
3. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 24 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 25 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.; in subordine e in quanto compatibili con il Codice del Terzo settore, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e s.m.i. e quelle del Codice civile.

Firme

Presidente



Vicepresidente

Corrado Sabatini

Segretario

De Nade Jovan

IL PRESIDENTE

Mattia Roccia

07/03/2026





Allegato B:

Elezioni Consiglio Direttivo

Mattia Moccia	Presidente	<i>Mattia Moccia</i>
Dott.ssa Carmela De Cesare	Vicepresidente	<i>Carmela De Cesare</i>
Dott. Davide Gison	Segretario	<i>Davide Gison</i>
Dott. Federico Di Pippo	Tesoriere	<i>Federico Di Pippo</i>
Dott. Antonio Conte	Consigliere	<i>A. Conte</i>
Maestro Salvatore Izzì	Consigliere	<i>S. Izzì</i>
Dott. Luigi Barbati	Consigliere	<i>L. Barbati</i>
Dott.ssa Maria Paladino	Consigliere	<i>Maria Paladino</i>
Dott. Salvatore Trematerra	Consigliere	<i>Salvatore Trematerra</i>
Dott.ssa Sara Diamare	Consigliere	<i>Sara Diamare</i>
Dott. Mario Duca	Consigliere	<i>M. Duca</i>
Dott.ssa Bianca Tempesta	Consigliere	<i>Bianca Tempesta</i>
Dott. Fabio Nuzzolo	Consigliere	<i>F. Nuzzolo</i>
Dott.ssa Alessia Duca	Consigliere	<i>Alessia Duca</i>
Dott.ssa Fernanda Ravenna	Consigliere	<i>F. Ravenna</i>
Dott.ssa Stefania Papa	Consigliere	<i>Stefania Papa</i>
Dott. Francesco Nitti	Consigliere	<i>F. Nitti</i>
Maestro Daniela Monetti	Consigliere	<i>D. Monetti</i>
Dott. Angelo Pezzella	Consigliere	<i>A. Pezzella</i>
Dott. Aldo Alberti	Consigliere	<i>A. Alberti</i>
Dott. Maddalena Gilio	Consigliere	<i>M. Gilio</i>

07/03/2026

Mattia Moccia